



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

composto dai Magistrati :

Dr. Rosaria Savastano	Presidente
Dr. Marco Cattuso	Giudice
Dr. D. Sabrina Tanasi	Giudice

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 29/3/2012 con termine al 18/4/2012 concesso alle parti ex art 99, XI comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

osservato che l'avv. Bonfatti S.do ha proposto in proprio con ricorso ex art. 98 L. F. in opposizione allo stato passivo del fallimento Olmark s.p.a. dichiarato esecutivo dal giudice delegato all'esito della sentenza di fallimento resa da questo Tribunale;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

L'opponente, premesso d'essere stato già ammesso in preduzione per altri crediti e di essere stato già ammesso con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 per il credito *de quo*, ha chiesto d'essere ammesso in prededuzione ex art. 111, 111 *bis* anche per la somma di € 10.000,00 di cui a nota profonna n. 138/2011 per l'attività di assistenza di Olmark s.p.a. svolta nel giudizio di omologhi ed anche per gli interessi di legge, pari a complessivi € 2.030,14 in riferimento ai quali il giudice delegato aveva ommesso di indicare il riconoscimento in prededuzione.

Nella specie non appare rilevante la mancata produzione dei documenti allegati alla domanda di ammissione, posto che la sussistenza del credito non è contestata, i fatti sono pacifici ed oggetto del dibattito processuale è esclusivamente la natura giuridica del credito e la sua conseguente collocazione.

Appare fondato l'assunto dell'opponente per cui il credito per l'attività di assistenza di Olmark s.p.a. essendo pacificamente svolta nel giudizio di omologhi, deve essere intesa

quale credito sorto «in occasione» della procedura concorsuale e dunque ammissibile in precedenza a norma dell'ultimo comma dell'art. 111 L. Fall.; non rileva a tal fine l'indicazione per cui l'attività non sarebbe tra quelle «previste nel ricorso per c.p.a.», posto che l'attività non è contestata e che, come detto, è pacificamente espletata in occasione della procedura, come richiesto dalla norma.

Si deve osservare, inoltre, come debba essere determinata eguale collocazione degli interessi, cui deve essere riconosciuta la stessa natura dei crediti cui accedono.

La condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza,

P.Q.M.

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto AMMETTE il creditore opponente Bonfatti Sido in precedenza ex art. 111, 111 *bis* anche per la somma di € 10.000,00 di cui a nota proferta n. 138/2011 per l'attività di assistenza di Olnark s.p.a. svolta nel giudizio di omologa ed anche per gli interessi di legge, pari a complessivi € 2.030,14;

CONDANNA inoltre la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte convenuta in complessivi € 1.100,00, per onorari e per competenze ed € 0,0 per spese, oltre 12,5% su competenze ed onorari ed oltre IVA e CPA.

Reggio Emilia, 13/6/2012

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto Squarone)

IL GIUDICE EST.

(dott. Mauro Cattaneo)

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

14 GIU. 2012

IL CANCELLIERE